



Base Nautica Flavio Gioia S.p.A.

Condizioni generali di contratto

art. 1) L'erogazione di ogni servizio e prestazione da parte della Base Nautica Flavio Gioia S.p.A. è regolata dalle presenti condizioni generali, con salvezza di ulteriori condizioni integrative eventualmente aggiunte ai singoli contratti stipulati. Sono di seguito convenzionalmente definite: a) BNFG: la Base Nautica Flavio Gioia S.p.A.; b) richiedente o utente: il sottoscrittore del contratto; c) unità: la nave da diporto, l'imbarcazione da diporto, e/o il natante; d) luogo d'ormeggio: l'ambito dove può essere ormeggiata in mare l'unità; e) luogo di sosta a terra: l'ambito sul piazzale/rastrelliera dove può essere posizionata a terra e a secco l'unità; f) direzione: la direzione dell'approdo; g) lunghezza fuori tutto dell'unità (LFT/LOA): la lunghezza effettiva dell'unità indipendentemente da quanto indicato nella licenza di navigazione e/o in altri documenti della stessa.

art. 2) Il richiedente dei servizi offerti dalla BNFG, al momento della stipula del contratto (richiesta di erogazione dei servizi, accettata da BNFG), deve documentare la propria identità, le caratteristiche, la nazionalità e la proprietà della unità. Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente:

- A) garantisce alla BNFG, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, che l'unità per la quale viene richiesta l'erogazione dei servizi: a) è nella sua piena e legittima disponibilità; b) è in ottimo stato di navigabilità; c) è munita di tutti i documenti prescritti ed in corso di vigenza; d) è munita di tutte le dotazioni di bordo prescritte dalla normativa vigente; e) si trova in piena regola ed osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Marittima; f) è assicurata per la responsabilità civile verso terzi;
- B) garantisce alla BNFG (ove non proprietario/armatore dell'unità) che la sua sottoscrizione (essendo a ciò autorizzato) comporta l'integrale accettazione delle presenti condizioni generali di contratto e del contratto stipulato da parte del proprietario/armatore anche se società di leasing;
- C) si obbliga: a) ad accettare le tariffe praticate dalla BNFG; b) a tenere indenne la BNFG da ogni eventuale rivalsa prevista in qualunque polizza assicurativa relativa all'unità (e ciò, a titolo esemplificativo anche per il furto, l'incendio, la responsabilità civile verso terzi, ecc.); c) nell'ipotesi in cui per l'unità sia richiesto un luogo di sosta a terra, a far preventivamente pervenire alla BNFG rinuncia alla rivalsa da parte del proprio istituto assicurativo; d) a svolgere all'arrivo le procedure di check-in e in partenza le procedure di check-out; e) a comunicare, a semplice richiesta, gli estremi ed i dati anagrafici del personale e degli ospiti imbarcati; f) a consentire il trattamento dei dati personali per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa;
- D) si obbliga altresì (ove non proprietario e/o armatore dell'unità): a) a comunicare immediatamente l'avvenuta stipula del contratto all'effettivo proprietario e/o armatore e/o società di Leasing; b) a rispondere anche in proprio (senza esonero/esclusione/diminuzione di responsabilità del proprietario e/o armatore e/o società di Leasing) degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali di contratto, degli obblighi derivanti dal contratto stipulato ed in particolare di quanto dovuto alla BNFG per i servizi erogati all'unità.

art. 3) L'ormeggio in banchina o nello specchio acqueo, nonché la sosta a terra, escludono, a carico della BNFG, assunzione in consegna o custodia dell'unità, dei suoi accessori e pertinenze e ciò indipendentemente dalla presenza o meno, a bordo, dell'equipaggio, del proprietario, dell'armatore o di altro soggetto autorizzato.

art. 4) Qualora l'utente consegni alla Direzione e/o al personale dell'approdo copia delle chiavi dell'unità e/o i documenti della stessa, detta consegna si intende avvenuta ed accettata esclusivamente per ragioni di mera cortesia, senza oneri di responsabilità per la Direzione e non può mai essere considerata come presa in consegna e/o custodia dell'unità.

art. 5) La BNFG, con la stipula del contratto di servizio d'ormeggio in mare e/o del servizio di sosta a terra, si obbliga esclusivamente: 1) a consentire l'ormeggio e/o la sosta dell'unità presso la propria struttura; 2) alla sorveglianza notturna e diurna delle proprie strutture d'ormeggio e/o di sosta; 3) alla pulizia delle banchine, delle zone di sosta ed al ritiro dei rifiuti non speciali in banchina; 4) al servizio di assistenza alla manovra (se richiesto) senza assunzione di responsabilità della medesima; 5) il servizio informazioni meteorologiche, senza assunzione di responsabilità in ordine alle medesime può essere consultato sul nostro sito: www.basenautica.com.6 Alla Scadenza del termine contrattuale la barca deve lasciare l'ormeggio entro le 12,00. Dopo le 23 il porto non esplata assistenza all'ormeggio. In caso di esigenza verrà effettuata al costo forfettario di Euro 100,00.

Eventuali servizi aggiuntivi, quali (ad esempio) la fornitura di acqua ed energia elettrica, il ritiro rifiuti speciali, ecc., dovranno essere appositamente concordati e convenuti tra l'utente e la Direzione.

art. 6) In difetto di formale e tempestiva disdetta, i contratti si intendono rinnovati per eguale periodo e così via. La disdetta di ogni contratto è da comunicarsi in forma scritta: a) almeno 90 novanta giorni prima della scadenza per i contratti con validità pari o superiore al semestre; b) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza per i contratti con validità pari o superiore al bimestre ed inferiori al semestre; c) almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza per i contratti di validità inferiore ai due mesi e superiore ai 15 giorni. Al momento della scadenza del contratto di ormeggio e/o sosta, l'unità dovrà immediatamente lasciare l'approdo. In caso contrario la BNFG potrà eseguire e/o far eseguire la rimozione forzata dell'unità che avverrà a spese del richiedente e comunque applicherà per tutto il periodo non regolato dal contratto una penale pari alle tariffe giornaliere d'ormeggio in vigore durante il periodo estivo.

art. 7) È espressamente riservata alla BNFG la facoltà di recedere anticipatamente, senza alcun obbligo risarcitorio ed in qualunque momento, a proprio insindacabile giudizio, dai contratti stipulati, dando un preavviso (anche verbale) di giorni 15 (quindici). Qualora alla scadenza del termine del preavviso l'unità non lasci l'approdo, la BNFG avrà facoltà di eseguire e/o far eseguire la rimozione forzata della medesima a spese del richiedente ed in ogni caso applicare per tutto il periodo di ulteriore permanenza presso l'approdo una penale pari alle tariffe giornaliere d'ormeggio in vigore durante il periodo estivo. Resta escluso l'obbligo del preavviso quando il recesso è determinato da ragioni di sicurezza dell'approdo e/o da cause di forza maggiore, determinandosi in tali evenienze, l'immediata cessazione degli effetti del contratto.

art. 8) Il prelievo dell'energia elettrica e dell'acqua deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dalla Direzione. Deve essere effettuato con l'utilizzo di dispositivi di collegamento agli impianti conformi alle norme di sicurezza in vigore e rispettando le modalità indicate dalla medesima. Ogni abuso comporterà la sospensione immediata d'ogni erogazione, senza preavviso, salvo ogni conseguenza derivante dall'obbligo d'informatica alle competenti Autorità. Il prelievo di energia elettrica, comunque, avviene a rischio e pericolo dell'utente, che dovrà pertanto adottare ogni cautela e norma di sicurezza, con pieno esonero della BNFG da ogni responsabilità ed è limitato e riservato esclusivamente alla ricarica degli accumulatori di bordo o di quelli d'eventuali utensili alimentati con CE. Il rimborso dei servizi di presa d'acqua e di utilizzazione delle utenze elettriche, avverrà sulla base delle tariffe stabilite dalla BNFG.

art. 9) All'assegnazione dell'ormeggio, e/o del luogo di sosta a terra, nonché al rispetto delle regole che presiedono l'uso dell'approdo, è preposto il personale dell'approdo.

art. 10) Non è ammesso alcun subentro nell'occupazione dell'ormeggio e/o del posto a terra, né alcuno scambio tra gli utenti, anche se temporaneo, se non preventivamente autorizzato dalla Direzione.

art. 11) Onde consentire una corretta gestione dei servizi portuali, l'unità che si allontana dall'approdo deve fornirne preventiva comunicazione alla Direzione, indicando la data del prevedibile rientro, con un preavviso di almeno 48 ore. In ogni caso, è fatto obbligo all'unità che esce dal porto, anche per periodi inferiori alle 24 h., di comunicare la partenza e l'orario di prevedibile rientro. In ogni caso, durante il periodo di assenza dell'unità, il posto d'ormeggio resta ad esclusiva disposizione della direzione dell'approdo. Ogni ingresso dell'unità nel porto deve essere comunicato sul canale 9 VHF alla BNFG.

art. 12) Qualora il richiedente intenda sostituire l'unità ormeggiata e/o in sosta, dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione, restando in tale ipotesi insindacabile facoltà della BNFG di consentire la prosecuzione o meno del contratto e/o di modificare il medesimo.

art. 13) Il richiedente deve comunicare alla Direzione ogni eventuale variazione relativa alla proprietà, alla licenza, al possesso, alla disponibilità dell'unità ed ogni eventuale variazione dei soggetti che ne hanno la responsabilità e l'uso nell'ambito dell'approdo, restando in tali ipotesi facoltà della BNFG, a suo insindacabile giudizio, di consentire la prosecuzione o meno del contratto. In difetto di ogni comunicazione (sottoscritta per accettazione dalla BNFG) restano ferme le responsabilità assunte al momento della stipula del contratto, così come gli obblighi ed oneri.

art. 14) Gli importi convenuti ed applicati per le prestazioni dei servizi di ormeggio, dovranno essere corrisposti per tutto il periodo pattuito, anche nel caso in cui l'unità non si avvalga dei servizi, non si trovi per qualsiasi ragione e motivo presso l'approdo della BNFG o si allontani (anche temporaneamente) dal medesimo, ovvero sia portata a secco (anche nell'ambito dell'approdo) per l'esecuzione di lavori.

art. 15) Le tariffe di ogni servizio sono calcolate in base alla lunghezza effettiva fuori tutto (LFT/LOA) dell'unità indipendentemente da quanto indicato nella licenza di navigazione e/o in altri documenti della stessa. Il marina si riserva di verificare l'effettiva lunghezza fuori tutto dell'unità. Il pagamento delle prestazioni e dei servizi dovrà di norma essere effettuato anticipatamente al momento dell'arrivo dell'unità. Qualora venga effettuata la preventiva prenotazione del posto d'ormeggio o del posto a terra, dovrà di norma essere corrisposto: a) per i contratti di durata inferiore a sei mesi: l'intero importo pattuito; b) per i contratti di durata superiore ai sei mesi: il 50% dell'importo pattuito. La prenotazione potrà considerarsi perfezionata solo con l'avvenuta effettuazione dei predetti pagamenti (o presso la Direzione dell'approdo o con bonifico bancario avente data fissa) e con l'accettazione della medesima da parte della BNFG. In nessun caso può essere richiesta la restituzione di quanto corrisposto al momento della prenotazione, salvo che non dipenda da fatto imputabile alla BNFG. I termini di pagamento indicati nei contratti devono intendersi essenziali e perentori nell'interesse della BNFG. Qualora nei contratti vengano pattuiti pagamenti da effettuarsi a determinate scadenze, trascorsi giorni 3 (tre) dal termine stabilito per ogni singola scadenza, in ipotesi di inadempimento, si verifica la perdita del beneficio del termine per i pagamenti successivi, ed il richiedente è costituito in mora per tutte le somme ancora dovute, senza necessità di alcun avviso formale da parte della BNFG. In ogni caso, anche qualora nei contratti vengano pattuiti pagamenti da effettuarsi a determinate scadenze l'utente decade dal beneficio del termine e dovrà corrispondere l'intero importo pattuito nell'ipotesi di anticipata partenza dell'unità se all'ormeggio e di anticipato varo dell'unità se a terra. In dette ipotesi il pagamento del saldo dovrà essere inderogabilmente ed in ogni caso effettuato prima della partenza e/o prima del varo dell'unità. Per ogni credito (anche contestato) della BNFG resta espressamente attribuito alla medesima il diritto di ritenzione sull'unità.



art. 16) La BNFG si riserva il diritto e la facoltà di variare il luogo d'ormeggio assegnato e/o il luogo di sosta a terra a propria esclusiva e comunque insindacabile discrezione, senza che alcunché possa giammari essere opposto dal richiedente.

art. 17) Ogni richiedente è responsabile della sicurezza della propria unità. L'unità deve essere ormeggiata a cura dell'utente, nel posto indicato dalla Direzione, utilizzando propri cavi, cime e parabordi in numero e misura idonea per evitare danni alle strutture d'ormeggio ed a terzi. Della manovra d'ormeggio è sempre esclusivamente responsabile l'utente, anche nell'ipotesi in cui venga richiesta l'assistenza del personale dell'approdo. L'utente è tenuto a lasciare l'unità ormeggiata in perfetta efficienza, in condizioni tali da consentire ogni possibile intervento d'emergenza ed è tenuto costantemente a verificare e controllare: a) che non vi siano perdite di carburanti; b) che gli impianti elettrici siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; c) che gli estintori di bordo siano efficienti; d) che i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido siano convenientemente areati; e) che siano inseriti e funzionanti i sistemi di svuotamento automatico dell'acqua che dovesse accumularsi (anche fortuitamente) nell'imbarcazione/natante; f) che i cavi di tenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutto il periodo della sosta..

art. 18) Il richiedente del servizio si obbliga a comunicare immediatamente alla BNFG ogni avaria o danno che possa pregiudicare la navigabilità dell'imbarcazione od il suo ricovero, nonché la sicurezza dell'approdo.

art. 19) La BNFG è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, fenomeni naturali, provvedimenti dell'Autorità o fatti comunque imputabili ad azioni od omissioni del richiedente o di terzi. Inoltre, in ogni caso, la BNFG non è responsabile: a) per i danni alle unità da qualsivoglia causa dipendenti; b) per l'incidente delle unità da qualsivoglia causa dipendente; c) per il furto delle unità; d) per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli arredi di bordo, agli oggetti/beni lasciati a bordo, agli accessori e pertinenze (nulla escluso). L'ormeggio e la sosta dell'unità sono pertanto ad esclusivo rischio e pericolo del richiedente.

art. 20) La BNFG non assume in custodia e/o deposito gli autoveicoli/motoveicoli e/o veicoli terrestri comunque denominati parcheggiati nelle aree di propria pertinenza. L'accesso nell'ambito dell'appalto dei predetti mezzi è consentito esclusivamente previa autorizzazione della Direzione, secondo le modalità impartite dalla stessa, comunque con l'obbligo di divieto di emissioni sonore o di fumi incompatibili con la quiete e l'igiene pubblica, nonché del "passo d'uomo". L'autorizzazione al parcheggio è condizionata alla effettiva disponibilità di posti nelle aree a ciò espressamente predisposte e al rispetto del divieto assoluto di sistemi di allarme sonori. Il parcheggio deve essere effettuato rispettando le direttive impartite dal personale della BNFG e comunque, in modo tale, da consentire la libera circolazione di eventuali mezzi di soccorso e primo intervento. Ogni violazione dei predetti obblighi autorizza la BNFG a provvedere alla rimozione forzata e al ricovero presso depositi autorizzati, con addebito all'utente di ogni relativa spesa ed onere. L'utente è reso edotto che l'autorizzazione al parcheggio nelle aree a ciò riservate, potrà essere temporaneamente sospesa o revocata, durante eventi sportivi o per cause di forza maggiore.

art. 21) L'utente, che intende far eseguire lavori od interventi sull'unità o sue pertinenze ed accessori da ditte esterne, deve farne preventiva richiesta scritta alla Direzione. È espressamente vietato introdurre personale esterno non autorizzato dalla Direzione per l'esecuzione di prestazioni artigianali, tecniche o commerciali. La violazione di quanto previsto al presente articolo costituirà causa di risoluzione immediata del contratto, in danno dell'utente. In ogni caso, l'eventuale autorizzazione concessa dalla Direzione non comporta assunzione di alcuna responsabilità da parte della BNFG, essendo i relativi lavori in ogni caso effettuati a rischio e pericolo del richiedente. In ogni caso l'utente è responsabile dei danni ambientali malauguratamente provocati, nonché di ogni danno a persone e/o cose con espresso esonero di responsabilità della BNFG.

art. 22) Per i lavori commissionati alla BNFG e/o dalla medesima eseguiti o fatti eseguire, il committente è tenuto a richiedere la prova e/o il collaudo prima della messa in esercizio dell'imbarcazione e comunque prima del suo ritiro, ritenendosi in difetto, i medesimi accettati senza riserve.

Il committente accetta espressamente che i lavori di cui al preventivo che precede saranno eseguiti dalla BNFG s.p.a. nel rispetto del Regolamento dell'Appalto già consegnato e ricevuto, nonché delle seguenti clausole contrattuali:

1. **Collaudo:** il Committente è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori commissionati entro 3 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta esecuzione. Tale termine può essere prorogato da BNFG a richiesta del Committente, tenuto conto delle primarie esigenze operative delle attività di cantiere. Alla scadenza del termine previsto per il collaudo, l'imbarcazione sarà movimentata ed eventualmente, varata con oneri a carico del Committente.
2. **Omissus collaudo:** in caso di mancata esecuzione del collaudo per fatto imputabile al Committente, alcuna eccezione o contestazione potrà essere sollevata relativamente alle opere commissionate che si intenderanno espressamente accettate.
3. **Garanzia:** la garanzia sulle opere commissionate è assicurata da BNFG per un periodo di anni uno dall'esecuzione delle stesse e non è estesa a parti dell'imbarcazione che se anche interessate dai lavori commissionati, non ne sono stati oggetto. Relativamente ai ricambi e materiali utilizzati per l'esecuzione dell'appalto, valgono le regole generali dell'estensione della garanzia offerta dal costruttore od importatore nei cui confronti andranno svolte le opportune richieste.
4. **Esclusioni dalla Garanzia:** è espressamente esclusa la garanzia per l'esecuzione di lavori

senza acquisto di ricambi o con ricambi forniti dal Committente, rispondendo BNFG della sola qualità dell'opera eseguita.

art. 23) L'accesso di chiunque sulle unità a terra sulle quali sono in corso lavori commissionati alla BNFG, può avvenire solo previa autorizzazione della Direzione dell'appalto e solo da parte delle persone munite di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. La BNFG è esonerata dal controllo sull'efficienza dei suddetti dispositivi di protezione individuale, la cui responsabilità resta in capo all'armatore/proprietario/comandante dell'unità. In ogni caso, l'accesso a bordo dell'unità a terra è effettuato a rischio esclusivo di chi l'effettua, nulla potendosi imputare a BNFG che pertanto, è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose ed imbarcazioni.

art. 24) In ottemperanza alla normativa in materia di tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.lgs 81/08 e s.m.i.) è fatto divieto tassativo di eseguire lavori in proprio, o con il concorso di familiari e/o dipendenti, sull'unità ormeggiata od in sosta. La violazione di quanto previsto dal presente articolo costituirà causa di risoluzione immediata del contratto, in danno dell'utente.

art. 25) Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le prescrizioni stabilite nel Regolamento della BNFG approvato dalle competenti Autorità Marittime che, consegnato al richiedente contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile. L'utente con la sottoscrizione del contratto dichiara inoltre di aver letto e compreso il codice etico della BNFG, ed i piani di emergenza ed evacuazione, accettandoli incondizionatamente.

art. 26) La circostanza che la BNFG non si avvalga delle facoltà previste nelle presenti condizioni generali di contratto, e/o nei singoli contratti stipulati, non equivale a rinuncia alle medesime, e/o a potersene avvalere successivamente.

art. 27) Per ogni controversia intentata nei confronti della BNFG unico foro territorialmente competente è quello di Roma.

art. 28) I dati personali forniti dall'utente verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, meglio noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation). L'utente con la sottoscrizione del contratto dichiara inoltre di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa al trattamento dei dati con formula di consenso.

Gaeta,

Il richiedente

In riferimento alle sopra estese condizioni generali di contratto, per espressa accettazione ex art. 1341, 2°comm., c.c., ex art. 1342 c.c., e ad ogni effetto di legge, di quanto previsto negli artt. 1 (definizioni), 2 (obblighi e garanzie prestate dal richiedente - dichiarazioni del richiedente), 3 (esclusione della custodia e della presa in consegna dell'unità), 4 (accettazione delle chiavi e/o documenti per ragioni di mera cortesia, senza responsabilità e senza presa in consegna dell'unità), 5 (obblighi della BNFG con la stipula dei contratti), 6 (obbligo di disdetta per atto scritto - termini - rinnovo- rimozione forzata- penale), 7 (facoltà di recesso anticipato della BNFG - esclusione del preavviso per ragioni di forza maggiore e di sicurezza dell'appalto), 8 (condizioni per il prelievo di energia elettrica e di acqua - norme particolari per unità aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore ai 23 mt), 9 (assegnazione dell'ormeggio e/o del luogo di sosta), 10 (divieto di subentro nel contratto), 11 (uscita dell'unità dall'appalto), 12 (sostituzione dell'unità) 13 (variazioni di proprietà, disponibilità e/o possesso dell'unità), 14 (pagamenti dei servizi), 15 (metodo di calcolo delle tariffe - prenotazioni - periorientate ed essenzialità del termine pattuito - perdita del beneficio del termine - mora - diritto di ritenzione - facoltà di alloggio a terra), 16 (facoltà della BNFG di variare il posto d'ormeggio, e/o il luogo di sosta a terra), 17 e 18 (obblighi ed oneri del richiedente per la sicurezza dell'appalto - responsabilità dell'utente anche in ipotesi di manovra assistita), 19 (esonero di responsabilità della BNFG per disservizi, danni, incendio, o furti), 20 (accesso di autoveicoli e veicoli terrestri - esclusione di ogni assunzione in custodia dei medesimi), 21 (lavori sull'unità eseguiti da ditte esterne - responsabilità), 22 (lavori sull'unità eseguiti o fatti eseguire dalla BNFG -accettazione dei medesimi-garanzia e sua esclusione o decadenza), 23 (accesso sulle unità a terra interessate dall'esecuzione di lavori), 24 (divieto di esecuzione di lavori in proprio), 25 (regolamento appalto - codice etico - piani di emergenza ed evacuazione), 26 (facoltà della BNFG - esclusione di ogni rinuncia), 27 (foro passivo territorialmente competente), 28 (trattamento dati personali).

La BNFG dichiara di aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ("MOG"), nonché un Codice Etico aziendale, entrambi finalizzati a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto e a promuovere una cultura d'impresa improntata a legalità, correttezza e trasparenza."

Gaeta,

Il richiedente